REGOLAMENTO (CE) N. 2383/95 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1995

che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di whisky spagnolo per il periodo 1995/1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche (1), modificato dal regolamento (CE) n. 3098/ 94.(2), in particulare l'articulo 5,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, in base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quantitativi nel corso del numero di anni corrispondente al periodo medio di invecchiamento della bevanda; che, in base alle informazioni fornite dalla Spagna in merito al periodo 1º gennaio-31 dicembre 1994, il periodo medio di invecchiamento nel 1994 era di quattro anni per il whisky spagnolo; che occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1º luglio 1995 e il 30 giugno 1996;

considerando che l'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (') esclude la concessione di restituzioni all'esportazione in Liechtenstein, Islanda e Norvegia; che di conseguenza, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre teneme conto per il calcolo dei coefficienti per il periodo 1995/1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1º luglio 1995 al 30 giugno 1996, i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali impiegati in Spagna per la fabbricazione di whisky spagnolo sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 6. (2) GU n. L 328 del 20. 12. 1994, pag. 12. (3) GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.